

459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. 4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.

- Legge 286/2003, art. 8, comma 1: 1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

- DPR 395/2003, art. 6: 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco aggiornato e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55, comma 1, e dagli articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge, le cause di ineleggibilità sono verificate in base all'atto costitutivo o allo statuto degli enti gestori di attività scolastiche e dei comitati per l'assistenza. 3/8 3. La causa di ineleggibilità di cui all'articolo 8, comma 1, della legge, è riferita ai mandati successivi all'entrata in vigore della legge.

- Dalla circolare MAE: "Occorre invece che i Comites sappiano ben distinguere nell'ambito delle diverse fattispecie di candidati eletti sottoposti al loro esame la posizione di coloro che in seno a tali enti e/o organismi (patronati, ospedali, camere di commercio, etc,) rivestono cariche di responsabilità e rappresentanza effettiva di essi (per es. rappresentanti legali, presidenti con poteri di gestione) e funzioni di coordinamento e gestione (amministratori contabili, etc,) da quella di chi, invece, non eserciti alcuna delle sopra citate funzioni (per es. semplici membri, personale con funzioni non direttive, presidenti onorari, etc.). Per i primi si ritiene certamente applicabile il citato principio di ineleggibilità, che, invece, non andrebbe esteso a coloro i quali non esercitino alcuna funzione effettivamente rappresentativa o gestionale."

- Dal parere del Ministro per gli Italiani nel Mondo: "Per quanto mi riguarda, come Ministro per gli Italiani nel Mondo, la mia interpretazione della legge esclude che vi sia alcuna causa di ineleggibilità per i componenti dei Patronati, in quanto la legge citata si riferisce esclusivamente 'agli amministratori e ai legali rappresentanti dei Comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici' "I membri dei Patronati, inoltre, non sono riconducibili a coloro che detengono cariche istituzionali. I Patronati sono persone giuridiche di diritto privato e pertanto quanti operano nell'ambito di essi non possono essere considerati detentori di cariche istituzionali".